

Pubblicato il 04/07/2017

N. 07787/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10001/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10001 del 2016, proposto da:

Anna Abbruscato, Arresta Flavia, Asnicar Martina Chiara, Barbanti Alessandra, Barcucci Michela, Beconcini Erica, Bianco Emilio, Cappello Elisa, Casini Sara, Cavallaro Annarosa, Cecchettin Michela, Cesco Mara, Chiaviello Genny, Ciarla Luisa, Cimino Filomena, Cinque Irma, Comberiatì Vittoria, Coniglio Anna, Cuomo Angela, D'Agostino Raffaella, D'Auria Rosalia, De Fazio Fabiola, Di Giorgi Elisabetta, Di Iasio Vittoria, Di Maio Elvira, Di Martino Raffaele, Di Palma Annalisa, Farella Ermelinda, Fava Federica, Ferrandino Michela, Fior Francesca, Florian Diana, Franzin Francesca, Furlan Patrizia, Giaccone Debora, Giordano Maria, Giuliano Maria Rosaria, Greco Armando, Gressani Elisa, Iannone Claudia, Iaquinta Francesca, Iardino Rosangela, Ingenito Teresa, La Vacca Maria Altomare, Lati Valentina, Lima Giulia, Liuzzo Amelia, Lombardozzi Arianna, Lombardozzi Daniela, Losi Giovanna, Lusian Emanuela, Macera Annalisa, Marrazzo Laura, Masiello Luisa, Masiello Raffaele, Mazzella Anna, Mosca Pasqualina, Napoletano Maria, Pacilli Emerenziana, Pariselli Maria Elena, Pastro Valeria, Penzo Anita, Pezzuto Maria Teresa, Pollizzi Filomena, Prescendo

Silvia, Romano Anna Rita, Rubino Angela Bettina, Russo Teresa Roberta, Salierno Laura, Sambin Alice, Savorani Violetta, Scomparin Messia, Serritella Rocco, Spano Caterina, Specchio Katuscia, Spinello Barbara, Suppa Marco, Suppa Rosa, Tamaro Fabiana, Tangianu Luana, Tocchio Federica, Tramontano Maria, Trocino Lucia Elena, Unguentini Sandra, Villani Vincenza Massimiliana, Vincenzo Simona, Vinzi Agnese, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Bello C.F. BLLCLD79P41F912L, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Laura Petri non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del d.m. M.I.U.R. n. 495/2016 recante disposizioni per le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non prevede l'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata, ai sensi dell'art.60 c.p.a, sussistendone i presupposti in considerazione dei profili rilevanti ai sensi dell'art.73 c.p.a., di cui il Collegio ha dato atto ai difensori presenti, come da verbale;

Vista la giurisprudenza secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione in materia di c.d. atti di macro-organizzazione delle G.A.E. appartiene in via generale alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato Sez. III, 12-12-2014, n. 6129, recentemente confermata dalle SS.UU. della Cassazione);

Rilevato che i ricorrenti argomentano di essere diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001-2002 e impugnano il D.M. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l'aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 - operazioni di carattere annuale) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per i soggetti che, come gli odierni ricorrenti, non vi fossero già inclusi, nonostante il ridetto titolo di studio sia considerato abilitante a tutti gli effetti così come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 1973 del 16 aprile 2016;

Considerato che, in caso di lesione perpetrata direttamente e immediatamente da parte dell'atto di macro-organizzazione, il dipendente pubblico deve rivolgersi al giudice amministrativo e chiedere l'annullamento nel termine di decadenza senza attendere l'emanazione dell'atto esecutivo - di micro-organizzazione o di gestione - della scelta organizzativa a monte, pena l'elusione del citato termine di impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5104; Cons. Stato Sez. V, 15-02-2010, n. 816; T.A.R. Firenze, Toscana, sez. II, 13/10/2010, n. 6464);

Ritenuto che:

- il ricorso sia inammissibile e comunque irricevibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17, il quale costituisce atto presupposto del D.M. n. 495/2016,

immediatamente lesivo dell'interesse dei ricorrenti, atteso che le GAE, per espressa previsione del legislatore, hanno natura triennale e, nel corso del triennio, è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M. n. 325/2015 per l'annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 425/2016 per l'annualità 2016/2017 (v. art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 e ora art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 che ha prorogato la validità di tali GAE fino all'a.s. 2019/2020);

Ritenuto, quindi, che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non è stato impugnato tempestivamente il presupposto D.M. M.I.U.R. n. 235/2014;

Ritenuto di compensare le spese del giudizio trattandosi di nuovo orientamento giurisprudenziale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

